

LETTERA INFORMATIVA N. 1 DEL 2006

5 Gennaio 2006

INDAGINI BANCARIE: HOLDING DI PARTECIPAZIONI

Questa newsletter contiene indicazioni generali la cui applicazione dipende dalle singole circostanze. La newsletter ha finalità meramente informative e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Studio Tributario Societario non risponde di eventuali errori e/o omissioni presenti nelle pubblicazioni.

© 2006 - Studio Tributario Societario, tutti i diritti riservati

PREMESSA	3
1 INDAGINI BANCARIE: HOLDING DI PARTECIPAZIONI	4
1.1 Soggetti obbligati	4
1.2 Rapporti e operazioni da rilevare e comunicare	5
1.3 Adempimenti	6
1.4 Efficacia retroattiva dei nuovi poteri	6
ALLEGATI.....	8
Allegato n. 1	8
Allegato n. 2	9
Allegato n. 3	12

PREMESSA

La presente "lettera informativa" analizza le novità introdotte dal D.L. n. 203/2005 (convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248) e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, in materia di accertamenti bancari.

Con la presente lettera si desidera, inoltre, richiamare l'attenzione sugli obblighi di informazione previsti per le holding di partecipazione iscritte, ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi bancarie (D.Lgs. n. 385/1993), in un'apposita sezione del registro generale.

Considerati gli adempimenti previsti per tali soggetti, si ritiene opportuno stimolare una riflessione sulle implicazioni derivanti dalle nuove disposizioni.

1 INDAGINI BANCARIE: HOLDING DI PARTECIPAZIONI

I provvedimenti di fine anno, D.L. n. 203/2005, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, hanno dato attuazione alle nuove disposizioni in materia di accertamenti bancari introdotte dalla Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005).

L'art. 1, commi 402 e ss, della Legge Finanziaria 2005 aveva introdotto importanti modifiche all'art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, relativo ai poteri degli uffici in materia di imposte dirette, e all'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai poteri degli uffici in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), in tema di accertamenti bancari, disponendo l'ampliamento dei poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria.

L'art. 2, commi 14 e ss, del D.L. n. 203/2005 e il Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 hanno chiarito l'ambito di applicazione delle citate disposizioni e stabilito i meccanismi attraverso i quali i "soggetti obbligati" a fornire informazioni scambieranno (in via telematica) i dati, le notizie e i documenti con l'Amministrazione Finanziaria.

1.1 SOGGETTI OBBLIGATI

A norma degli artt. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n. 7, D.P.R. n. 633/1972, l'Amministrazione finanziaria può «*richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente*».

Le disposizioni citate prevedono che l' Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti, nonché relativi alle garanzie prestate da soggetti terzi⁽¹⁾, ai seguenti soggetti:

- banche;
- Poste italiane S.p.A., per le attività finanziarie e creditizie;

⁽¹⁾ Le nuove disposizioni consentono all'Amministrazione finanziaria la richiesta di informazioni non più limitatamente a conti correnti e postali.

- intermediari finanziari;
- imprese di investimento;
- organismi di investimento collettivo del risparmio;
- società di gestione del risparmio e società fiduciarie.

L'ampiezza della norma poneva alcuni problemi interpretativi circa i soggetti obbligati a soddisfare le richieste di dati, notizie e documenti avanzate da parte dell'Amministrazione finanziaria. I dubbi, in particolare, riguardavano i soggetti rientranti nella definizione di "*intermediario finanziario*".

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 ha definitivamente chiarito quali sono i soggetti che soggiacciono ai nuovi obblighi di scambio telematico delle informazioni con l'Amministrazione finanziaria e, con riferimento alla definizione di "*intermediario finanziario*", ha precisato che gli obblighi di informazione riguardano anche le holding di partecipazione o "casseforti di famiglia" iscritte in un'apposita sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi bancarie (D.Lgs. n. 385/1993 - c.d. T.U.B.)⁽²⁾.

1.2 RAPPORTI E OPERAZIONI DA RILEVARE E COMUNICARE

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 (modificato dal D.L. n. 203/2005 convertito), gli intermediari finanziari sono obbligati a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro.

Con il Provvedimento del 22 dicembre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, al punto 1.4, quali sono i rapporti e le operazioni che devono essere rilevate e comunicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973⁽³⁾.

In particolare, tra le operazioni sono di particolare interesse:

- l'emissione di assegni circolari e titoli similari;
- l'acquisto o la vendita di divise e banconote estere;
- gli effetti pagati direttamente sulla banca di presentazione;
- l'emissione di assegni turistici;

⁽²⁾ Per completezza, alleghiamo in calce alla presente lettera informativa (ALLEGATO N. 1), la tabella degli operatori finanziari obbligati allo scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria, di cui all'allegato n. 3 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

⁽³⁾ Alleghiamo alla presente (ALLEGATI NN. 2 E 3) l'elenco dei rapporti e delle operazioni finanziarie indicati nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, di cui agli allegati nn. 1 e 2 del Provvedimento stesso.

- il versamento di contanti;
- le disposizioni di cash pooling;
- la conversione di banconote in euro;
- il cambio di assegni per contante.

Mentre, tra i rapporti da tenere in evidenza sono compresi:

- tutti i finanziamenti (anche quelli che si realizzano in pool tra le imprese);
- le cassette di sicurezza;
- i certificati di deposito;
- i buoni fruttiferi.

1.3 ADEMPIMENTI

A partire dal 1° gennaio 2006⁽⁴⁾, tutti i gli operatori finanziari, meglio indicati al par. 1.1, tra i quali rientrano, come precisato, le holding di partecipazioni, sono tenuti a rispettare i seguenti adempimenti:

- rilevare in modo informatico tutti rapporti e le operazioni finanziarie indicati al par. 1.2 con i clienti, anche se il rapporto non è stabile;
- aprire una casella di posta elettronica certificata (Pec) da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2006;

La casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per lo scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria, dovrà essere attivata dal 1° marzo 2006, come previsto al punto n. 2.1 del provvedimento del 22 dicembre 2005.

Da ultimo, si segnala che, il comma 402, n. 4.2) della Legge Finanziaria 2005 ha ridotto da 60 a 30 giorni il termine a disposizione per i soggetti obbligati per la trasmissione delle informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria.

1.4 EFFICACIA RETROATTIVA DEI NUOVI POTERI

In un primo momento, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 2005, aveva precisato che le nuove disposizioni, pur essendo entrate in vigore il 1° gennaio 2005, operavano anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2005, purché ancora accertabili.

Al riguardo, tuttavia, l’ABI, con nota del 31 marzo 2005, aveva fatto rilevare che l’ampliamento delle informazioni a tutte le operazioni poste in essere nei confronti dei propri clienti, comprese le operazioni fuori conto (i.e. operazioni di sportello senza la movimentazione del conto), non avrebbe permesso di adempiere l’obbligo previsto dalla normativa, atteso che non esisteva una

⁽⁴⁾ Cfr. art. 1, comma 14-bis, del D.L. n. 203/2005 convertito.

disposizione di legge che rendava obbligatoria la rilevazione automatizzata di queste ultime operazioni.

Sul punto è intervenuto l'art. 14-ter del D.L. n. 203/2005, il quale ha stabilito, con riferimento alle operazioni fuori conto, quanto segue:

- per quelle poste in essere nel 2005, la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di acquisire informazioni sarà limitata alle operazioni che sono state oggetto di rilevazione informatica a fini della normativa sull'antiriciclaggio sulla base dell'art. 2 del D.L. n. 143/1991⁽⁵⁾⁽³⁾;
- per quelle effettuate dal 1° gennaio 2006, gli intermediari saranno obbligati alla rilevazione di tutte le operazioni fuori conto effettuate allo sportello (cambio di assegno, emissione o estinzione di carte prepagate, versamento e prelievo in contanti).

⁽⁵⁾ Per operazioni superiori a € 10.329,14 fino al 2002 e superiori a € 12.500 per operazioni dal 2002 in avanti.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

Tabella degli operatori finanziari - Allegato 3 del Provvedimento 22 dicembre 2005

- 1 Banche
- 2 Poste italiane SpA
- 3 Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
- 4 Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
- 5 Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o "casseforti" di famiglia)
- 6 Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)
- 7 Cambiavalute
- 8 Casse peota
- 9 Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti)
- 10 Addetti al commercio in oro
- 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL)
- 12 Imprese di investimento (SIM)
- 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
- 14 Società di gestione del risparmio (SGR)
- 15 Società fiduciarie
- 16 Altri intermediari

ALLEGATO N. 2

Tabella generale dei movimenti, delle operazioni e dei servizi -Allegato 1 del Provvedimento del 22 dicembre 2005

- 05 Prelevamento a mezzo sport. autom. Stesso intermediario
- 06 Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato (operaz.diverse da incassi RID)
- 07 Accredito per incassi con addebito in c/c non preautorizzato o per cassa
- 08 Disposizioni di incasso preautorizzato impagate
- 09 Incasso tramite POS
- 10 Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali
- 11 Pagamento utenze (*da non rilevare nelle operazioni extra conto*)
- 13 Addebito per estinzione assegno (es. incasso proprio assegno) e assegni vidimati (bancoposta)
- 14 Cedole, dividendi e premi estratti
- 15 Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)
- 16 Commissioni
- 17 Locazione (fitto, leasing ecc.)
- 18 Interessi e competenze
- 19 Imposte e tasse (*da non rilevare nelle operazioni extra conto*)
- 20 Canone cassette sicurezza e custodia valori
- 21 Contributi assicurativi e previdenziali (*da non rilevare nelle operazioni extra conto*)
- 22 Diritti di custodia e amministrazione titoli
- 24 Pagamento o incasso di documenti su Italia
- 26 Disposizione a favore di ... e bollettini di conto corrente postale
- 27 Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
- 28 Acquisto o vendita divise e/o banconote estere
- 29 Accrediti o incasso RI.BA (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo)
- 30 Accrediti o incasso effetti al S.B.F. (salvo buon fine)
- 31 Effetti ritirati (pagati direttamente sulla banca di presentazione)
- 32 Effetti richiamati (richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il trassato)
- 34 Disposizione di giro conto (stesso intermediario)
- 35 Storni RI.BA. (a credito o a debito)
- 37 Insoluti RI.BA.
- 39 Disposizione per emolumenti
- 41 Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico
- 42 Effetti insoluti o protestati
- 43 Pagamento tramite POS
- 44 Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero
- 45 Pagamento per utilizzo carte di credito
- 46 Esecuzione mandati di pagamento
- 47 Accredito o incasso per utilizzo credito documenti su Italia
- 48 Bonifico a Vs favore(per ordine e conto, compresa la disposizione giro tra conti diversamente intestati tramite stesso intermediario)
- 50 Pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegni di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc., rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate)

51 Emissione assegni turistici
52 Prelevamento con moduli di sportello, compreso il prelievo o ritiro di contante da parte di banche o succursali situate all'estero
53 Addebito per utilizzo credito documenti su Italia
55 Assegni bancari insoluti o protestati
56 Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso
57 Restituzione di assegni o vaglia irregolari
58 Esecuzione reversali di incasso (vedi glossario)
60 Rettifica di valuta
63 Accrediti o incasso per sconto effetti diretti (effetti rilasciati direttamente a fav.Banca)
64 Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto
65 Competenze di sconto
66 Spese
70 Acquisto o vendita a pronti titoli e diritti di opzione
84 Consegna o ritiro titoli al portatore allo sportello
72 Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero
74 Valori bollati
78 Versamento di contante o valori assimilati, compresi il versamento o consegna di contante da parte di banche o succursali situate all'estero e l'emissione di carte prepagate
79 Disposizione di giro conto da/a altro intermediario
80 Acquisto/Vendita (anche prelievo o ritiro/versamento o consegna) a termine di titoli, compresi il trasferimento titoli fra dossier, il trasferimento titoli da/a altro Istituto e l'immissione/uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato
81 Accensione riporto titoli
82 Estinzione riporto titoli
83 Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni (es. emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc.)
84 Titoli scaduti o estratti
85 Aumento di capitale e/o operazioni societarie
86 Finanziamento import
87 Anticipazioni export
90 Pagamento o incasso rimesse documentate da o per l'estero
91 Prelevamento a mezzo sportello automatico di altro intermediario
92 Costo libretto assegni
94 Commissioni e spese su operazioni in titoli
95 Commissioni e spese su operazioni estero
Z1 Disposizione di giro di cash pooling
Z2 Versamento titoli di credito, anche con resto, e contante (es. assegni bancari)
Z3 Versamento assegni circolari emessi da altre banche
Z6 Prelievi a valere su crediti semplici
ZF Addebito per operazioni su contratti derivati
ZG Accredito per operazioni su contratti derivati
ZH Rimborso titoli e/o Fondi Comuni
ZI Bonifico dall'estero
ZL Bonifico sull'estero
ZN Assegno copertura garantita
ZS Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
C0 Vendita d'oro e metalli preziosi
C9 Acquisto d'oro e metalli preziosi

D0 Conversione banconote in euro
D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita
U2 Consegna/ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accredito/pagamento) da parte di clientela - per intermediari non bancari AA servizio eurogiro (trasferimento fondi) e servizio MoneyGram
201 Bonifico da/per intermediario residente
202 Aumento/riduzione di capitale e/o operazioni societarie
203 Consegna titoli
204 Ricevimento titoli
205 Ricevimento di titoli nominativi
206 Consegna di titoli nominativi
207 Riscatto Polizze
208 Intestazione/reintestazione Polizze
209 Ricevimento/consegna contante
210 Ricevimento/consegna assegni bancari e circolari
211 Bonifico dall'estero
212 Bonifico per l'estero
213 Intestazione diretta/reintestazione a fiduciante di quote o azioni
214 Intestazione/reintestazione gestioni patrimoniali
215 Garanzie reali (pegno, ipoteca)
216 Servizi di natura non patrimoniale
301 Sottoscrizione quote OICR o azioni SICAV in contanti
302 Riscatto quote OICR o azioni SICAV
303 Distribuzione periodica proventi
304 Reinvestimento proventi periodici
305 Variazione intestazione quote OICR o azioni SICAV
306 Conferimento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
307 Prelevamento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
308 Conferimento di liquidità
309 Prelevamento di liquidità
400 Altra operazione non precedentemente classificata

ALLEGATO N. 3

Tabella tipi di rapporto - Allegato 2 del Provvedimento del 22 dicembre 2005

- 1 Conto corrente
- 2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni
- 3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato
- 4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
- 5 Gestione collettiva del risparmio
- 6 Gestione patrimoniale
- 7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi
- 8 Portafoglio
- 9 Conto terzi individuale/globale
- 10 Dopo incasso
- 11 Cessione indisponibile
- 12 Cassette di sicurezza
- 13 Depositi Chiusi
- 14 Contratti derivati su crediti
- 15 Carte di credito/debito
- 16 Crediti di firma
- 17 Crediti
- 18 Finanziamenti
- 19 Fondi pensione
- 20 Patto compensativo
- 21 Finanziamenti in pool
- 22 Altro rapporto